



in collaborazione con



Aspetti fiscali della raccolta fondi attraverso il crowdfunding

Versione 1.0 – Giugno 2016

www.derev.com



(CC) DeRev 2016 - Tutti i diritti riservati.

Quest'opera è stata realizzata in modo totalmente indipendente da DeRev e da SeRI (Servizi Reali per l'Impresa) al fine di produrre una relazione, quanto più approfondita ed esauriente, con finalità scientifiche di studio e ricerca sui principali aspetti fiscali legati alla raccolta di donazioni finalizzate alla realizzazione di progetti e iniziative di diversa natura attraverso il crowdfunding.

Per quanto concerne tutti i contenuti di questo documento, DeRev e SeRI non si assumono alcuna responsabilità giuridica e professionale nei confronti dei fruitori del presente vademecum. DeRev e SeRI non hanno partecipato a bandi di gara, né ricevuto fondi pubblici o privati per la realizzazione del progetto, svolgendo tale attività come ricerca scientifica e per nessun fine commerciale.

L'opera è distribuita gratuitamente in formato digitale e può essere scaricata esclusivamente dall'area **Download** di DeRev (<http://blog.derev.com/download>). La pubblicazione di quest'opera e i suoi contenuti non intendono violare in alcun modo l'attività di marchi coperti da copyright, o svolgere ruoli e compiti non inerenti a quelli di analisi scientifica.

Quest'opera e tutti i suoi contenuti sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0>). DeRev ne consente il download, la riproduzione, la distribuzione e la condivisione gratuita alle seguenti condizioni:

- **Attribuzione:** È obbligatorio riconoscere e attribuire la paternità dell'opera con una menzione adeguata, che includa la citazione completa dell'autore nella dicitura "*DeRev Crowdfunding*" e un link al sito www.derev.com, oltre a fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Ciò può essere effettuato in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli tale utilizzo del materiale;
- **Non commerciale:** È espressamente vietato l'utilizzo di tale opera o parti di essa per fini commerciali;
- **Non opere derivate:** È espressamente vietato alterare o trasformare quest'opera in qualsiasi modo, oppure utilizzare l'opera o parti di essa per crearne un'altra.



Per ogni utilizzo differente o non previsto, si prega di contattare DeRev all'indirizzo contact@derev.com.

1 di 15

DeRev S.r.l.

Sede legale: Via dei Mille, 1 - 80121 Napoli

Sede operativa: Via B. Quaranta, 40 – 20139 Milano

Codice Fiscale / Partita IVA: 07255501210

E-Mail: contact@derev.com | Web: derev.com / consulting.derev.com



Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente bianca.

DeRev S.r.l.

Sede legale: Via dei Mille, 1 - 80121 Napoli

Sede operativa: Via B. Quaranta, 40 – 20139 Milano

Codice Fiscale / Partita IVA: 07255501210

E-Mail: contact@derev.com | Web: derev.com / consulting.derev.com



Premessa

Il **crowdfunding** è una pratica rivoluzionaria che consente di raccogliere fondi sul web per la realizzazione di progetti e iniziative di diversa natura, grazie al supporto diffuso – attraverso la piattaforma DeRev (www.derev.com) – con donazioni di modico importo da parte di un grande numero di sostenitori.

Il fenomeno del crowdfunding sta rivoluzionando l'economia in molti settori, contribuendo in modo sostanziale all'affermazione e al consolidamento della sharing economy e di altre forme di economia collaborativa e partecipazione attiva attraverso la Rete.

Il crowdfunding di DeRev è uno strumento:

- **DEMOCRATICO:** A determinare il successo di una campagna di crowdfunding sono sempre gli utenti della Rete, che scelgono di finanziare i progetti più validi, meritevoli e di qualità;
- **TRASPARENTE:** Gli autori illustrano in maniera dettagliata le caratteristiche del progetto, le competenze del team, la destinazione dei fondi, consentendo ai donatori di seguirne il percorso di realizzazione;
- **VIRALE:** Il sostegno della prima cerchia di sostenitori e un'attenta strategia di comunicazione consentono di trasformare una campagna di crowdfunding in un fenomeno virale, che si diffonde e si autoalimenta attraverso i social media;
- **ACCESSIBILE:** La presenza in Rete consente di consultare e sostenere una campagna in ogni momento, 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno, da qualsiasi dispositivo fisso o mobile connesso a Internet.

Si tratta dunque di una formula ispirata alla semplicità e all'elasticità, secondo l'orientamento confermato anche dall'Unione Europea, che non vuole soffocare o disincentivare la partecipazione di cittadini, organizzazioni ed enti pubblici o privati con troppe regole, lasciandoli il più possibile liberi di esplorare e sperimentare questo nuovo territorio dello sviluppo economico e sociale.

Leggerezza e agilità non significano però assenza di regole, che vanno sempre tenute presente per poter trarre il meglio dall'esperienza del crowdfunding rimanendo all'interno dei limiti del legittimo e del consentito.

DeRev S.r.l.

Sede legale: Via dei Mille, 1 - 80121 Napoli

Sede operativa: Via B. Quaranta, 40 – 20139 Milano

Codice Fiscale / Partita IVA: 07255501210

E-Mail: contact@derev.com | Web: derev.com / consulting.derev.com



Aspetti fiscali del crowdfunding

Con questo vademecum, DeRev propone la prima sostanziale rappresentazione dei **principali aspetti fiscali legati alla raccolta di donazioni** – finalizzata alla realizzazione di progetti e iniziative di diversa natura – attraverso il crowdfunding.

Il vademecum è rivolto sia a **chi intende lanciare una campagna di crowdfunding** su DeRev, fornendogli le indicazioni sugli enti no profit che hanno vantaggi di semplicità nella gestione e che possono offrire benefici fiscali ai propri donatori, sia a **chi intende sostenere una campagna** sulla piattaforma, informandolo sulle eventuali agevolazioni fiscali riconosciute a chi finanzia progetti culturali, scientifici ed in genere di utilità sociale.

Il sistema tributario italiano prevede infatti una serie di agevolazioni fiscali per coloro che effettuano donazioni a favore di determinati enti di particolare rilevanza sociale, come ad esempio le ONLUS. Negli ultimi anni il legislatore ha ampliato tali agevolazioni con l'obiettivo di dare un maggiore impulso alle donazioni agli enti non profit, ma la legislazione in materia resta disorganica e frammentaria, pertanto gli aspetti tributari non sono tra i più accessibili.

Chi può effettuare una donazione

- I. Persone fisiche soggette all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e cioè lavoratori dipendenti e assimilati, imprenditori individuali, soci di società di persone e capitali, ecc;
- II. Persone giuridiche soggette all'IRES (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) come:
 - Società per azioni;
 - Società in accomandita per azioni;
 - Società a responsabilità limitata;
 - Società cooperative;
 - Società di mutua assicurazione;
 - Enti pubblici o privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazione non riconosciute, consorzi);
 - Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.



Chi può ricevere una donazione

- I. Tutte le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), e quindi:
 - Onlus di opzione, cioè quelle che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS;
 - Onlus di diritto, cioè Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte al Registro Regionale e Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperative Sociali;
 - Onlus parziarie, cioè gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (art.3, c 6, lett. E, L.287/91).
- II. le APS (Associazioni di Promozione Sociale) iscritte al Registro Nazionale e ai Registri locali;
- III. le Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (in questo caso è necessario che l'ente abbia chiesto e ottenuto la personalità giuridica);
- IV. le persone fisiche, le imprese commerciali e gli enti pubblici e privati.

Cosa si può donare

Sono possibili donazioni:

- I. in denaro;
- II. in natura: beni di proprietà, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, prestazioni di lavoro di un dipendente.

DeRev S.r.l.

Sede legale: Via dei Mille, 1 - 80121 Napoli

Sede operativa: Via B. Quaranta, 40 – 20139 Milano

Codice Fiscale / Partita IVA: 07255501210

E-Mail: contact@derev.com | Web: derev.com / consulting.derev.com



Donazioni a persone fisiche, aziende ed enti pubblici

Le persone fisiche, le aziende e gli enti pubblici e privati possono ricevere donazioni finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto. Tali donazioni, essendo configurate come vere e proprie erogazioni liberali a soggetti anche solo potenzialmente con finalità di lucro, sono considerate come redditi assoggettati a tassazione ordinaria per chi le riceve, e non danno la possibilità di offrire alcun beneficio fiscale a chi effettua la donazione.

In altri termini, dal punto di vista di chi riceve la donazione, il trattamento giuridico è soggettivo e varia in funzione delle singole realtà. Fiscalmente, le donazioni (contributi per gli enti) rappresentano proventi classificabili tra i "redditi diversi" soggetti a tassazione ordinaria. Chi effettua una donazione ad una campagna di crowdfunding realizzata da persone fisiche ed enti lucrativi, dunque, non ha diritto ad alcun beneficio poiché si tratta di erogazioni liberali che non trovano alcun riconoscimento fiscale.

Infine, per quanto riguarda gli enti pubblici, la raccolta e la gestione delle donazioni viene disciplinata dai regolamenti comunali e dai codici di trasparenza per il monitoraggio dei flussi di danaro, e non è pertanto possibile prevedere ed analizzare le molteplici fattispecie che si generano.

Donazioni alle ONLUS

Per le **ONLUS** (OdV iscritte) è particolarmente importante, come fonte di finanziamento, la possibilità di essere destinatarie di donazioni o erogazioni liberali, attraverso l'attività di raccolta di fondi con il **crowdfunding** e il **fundraising**: per tali erogazioni il donatore, che sia persona fisica od ente non commerciale (associazione riconosciuta o non, fondazione, comitato), **ottiene un risparmio fiscale**.

DIFFERENZA TRA ISCRIZIONE E RICONOSCIMENTO

Le OdV che possiedono determinati requisiti hanno il diritto ad essere iscritte nei registri generali istituiti e curati dalle singole regioni e province autonome. Tale iscrizione permette di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con Stato, Regioni, Province, Enti locali ed altri Enti pubblici e di beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte per le Onlus (Onlus di diritto).

Per ottenere l'iscrizione è necessario effettuare apposita domanda. Il riconoscimento è un procedimento indipendente e autonomo rispetto all'iscrizione ed è concesso a seguito dell'iscrizione dell'ente nel Registro

6 di 15

DeRev S.r.l.

Sede legale: Via dei Mille, 1 - 80121 Napoli

Sede operativa: Via B. Quaranta, 40 – 20139 Milano

Codice Fiscale / Partita IVA: 07255501210

E-Mail: contact@derev.com | Web: derev.com / consulting.derev.com



delle persone giuridiche istituito presso la Regione o presso la Prefettura, a seconda dell'ambito di operatività dell'associazione. Mediante il riconoscimento le associazioni acquistano la personalità giuridica e conseguentemente un'autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell'ente viene, così, ad essere distinto rispetto a quello dei singoli associati o amministratori. Ciò comporta che per le obbligazioni assunte risponde solo l'associazione con il suo patrimonio.

Al contrario le associazioni non riconosciute non sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni rispondono anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa, qualora il fondo sociale non sia sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori.

Quanto si può dedurre/detrarre

Bisogna fare attenzione a non confondere il termine "deduzione" con "detrazione". A questo proposito è necessario premettere che l'imposta che un soggetto deve versare allo Stato viene calcolata applicando un'aliquota (percentuale) al reddito. Pertanto per ridurre l'imposta è possibile ridurre il reddito oppure l'imposta stessa.

La **deduzione** consiste nella possibilità di ridurre il reddito in relazione ad una particolare spesa, con conseguente beneficio in termini di tassazione. La **detrazione** è un'agevolazione consistente nella possibilità di sottrarre determinate somme dall'imposta.

In merito alle erogazioni liberali l'ordinamento italiano prevede alcune agevolazioni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano. In particolare si fa riferimento agli artt. 15 e 100 del DPR 917/86 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e all'art. 14 della L. 80/2005 ("Più dai meno versi").

Le agevolazioni previste non sono cumulabili e sono alternative, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale disposizione applicare e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta.

Art. 15 TUIR – PERSONE FISICHE

Il TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle **erogazioni in favore di APS** iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali o Provinciali la possibilità di detrarre dall'imposta lorda calcolata il **19%** (dal 2016 è previsto il 22%) della somma donata per un importo non superiore a € 2.065,83.

7 di 15

DeRev S.r.l.

Sede legale: Via dei Mille, 1 - 80121 Napoli

Sede operativa: Via B. Quaranta, 40 – 20139 Milano

Codice Fiscale / Partita IVA: 07255501210

E-Mail: contact@derev.com | Web: derev.com / consulting.derev.com



Per le **liberalità a favore delle ONLUS**, la legge prevede la possibilità di scegliere tra una detrazione e una deduzione. Il contribuente che effettua erogazioni liberali in denaro (per un importo non superiore a 30.000 euro) a favore di una Onlus ha la possibilità di detrarre dall'Irpef un importo pari al **26%**.

La detrazione è alternativa alla deduzione che la legge prevede per la stessa tipologia di erogazioni liberali: deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque fino a un massimo di 70.000 euro annui.

In entrambi i casi, l'agevolazione compete se il versamento di tali erogazioni è effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, che sono:

- le carte di credito, di debito e prepagate,
- gli assegni bancari e quelli circolari (lettera i – bis dell'art. 15 del TUIR introdotta dal 1° comma dell'art. 13 del Dlgs 460/1997).

Art. 100 TUIR – PERSONE GIURIDICHE

Il TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni in favore di **ONLUS** (OdV iscritte) la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a € 30.000 o al 2% del reddito stesso.

In altri termini, se l'erogatore è una società di capitali o cooperativa o consorzio od un ente di diverso tipo, pubblico o privato, che abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell'IRES), esso ha diritto ad una deduzione dal reddito imponibile IRES – Imposta sul Reddito delle Società - pari all'importo maggiore fra 30.000 Euro ed il 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Il TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni in favore di **APS** iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali o Provinciali la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito stesso.

Art 14 l. 80/2005 – PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

L'art. 14 della legge in esame consente ai soggetti (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) che effettuano delle erogazioni in favore di ONLUS (OdV iscritte) o di APS iscritte al Registro Nazionale la possibilità di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del 10% del reddito complessivo e comunque fino ad un

massimo di € 70.000,00. Il limite che si deve prendere è quindi il minore tra l'importo che risulta applicando la percentuale del 10% al reddito e € 70.000,00.

NOTA BENE: Per quanto riguarda le APS, le agevolazioni previste dall'art.14 L.80/2005 si applicano solo a quelle iscritte nel Registro Nazionale, mentre le agevolazioni previste dal TUIR si applicano anche a quelle iscritte nei Registri Regionali o Provinciali.

Esempi di erogazioni liberali a favore di Onlus (OdV iscritte)

ESEMPIO #1

PERSONE FISICHE	Art. 15 TUIR, con possibilità di detrarre il 26% per un importo non superiore a € 30.000	Art. 14 L. 80/05, con possibilità di dedurre nel limite minore tra il 10% del reddito e € 70.000
Reddito complessivo	25.000	25.000
Erogazione	2.000	2.000
Deduzione (minore tra il 10% del reddito e € 70.000)	0	2.000
Reddito imponibile	25.000	23.000
Aliquota d'imposta marginale	27%	27%
Imposta lorda	6.150	5.610
Detrazione (26% dell'erogazione fino a max € 30.000)	520	0
Imposta netta	5.630	5.610

Considerazioni:

Nel caso prospettato la deduzione consente un risparmio d'imposta di € 20. Per le persone fisiche che donano, nonostante l'incremento della detrazione al 26% (era 19% fino al 2013, 24% nel 2014), generalmente risulta conveniente applicare quanto previsto dall'art. 14 L.80/2005

ESEMPIO #2

PERSONE GIURIDICHE	Art. 100 TUIR, con possibilità di dedurre fino a € 30.000 o al 2% del reddito	Art. 14 L. 80/05, con possibilità di dedurre nel limite minore tra il 10% del reddito e € 70.000
Reddito complessivo	500.000	500.000
Erogazione	60.000	60.000
Deduzione (art.100 TUIR non superiore a € 30.000 o 2% reddito); (art.14 L.80/05: minore tra il 10% del reddito e € 70.000)	30.000	50.000
Reddito imponibile	470.000	450.000
Aliquota d'imposta	27,50%	27,50%
Imposta netta	129.250	123.750

Considerazioni:

Nel caso prospettato la deduzione art. 14 consente un risparmio d'imposta di € 6.500. Per le persone giuridiche si può affermare che in caso di erogazioni liberali conviene applicare la deduzione art. 14 L. 80/05 per redditi compresi tra € 300.000 e € 3.500.000,00, mentre per redditi inferiori a € 300.000 o superiori a € 3.500.000,00 risulta conveniente l'applicazione del TUIR.



Donazioni in natura

Le donazioni in natura si riferiscono a beni di proprietà, beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, prestazioni di lavoro.

La disciplina delle donazioni in natura ricalca quella delle donazioni in denaro. Ai fini della rilevazione dei limiti di deduzione o detrazione si deve prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati. Ove non sia possibile desumere il valore del bene sulla base di criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.

Discipline particolari, però, regolano le donazioni in favore di Onlus (OdV iscritte) di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici e di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Il TUIR dispone che una società che produce o scambia derrate alimentari o prodotti farmaceutici, può, in alternativa all'eliminazione degli stessi dal circuito commerciale, cederli gratuitamente alle Onlus (OdV iscritte) senza che tali cessioni costituiscano ricavi per la società stessa. Per l'applicabilità di tale norma si richiede che questi beni non devono essere più commercializzabili a causa, ad esempio, di difetti nel confezionamento, nell'etichettatura, perché prossimi alla scadenza o per altri motivi che né diminuiscono o né azzerano il valore commerciale.

La legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) ha disciplinato la cessione gratuita ad Onlus (OdV iscritte) di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 26 marzo 2008 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.

La cessione gratuita ad Onlus di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (escluse derrate alimentari e prodotti farmaceutici), che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, si considera erogazione liberale e, pertanto, non costituisce ricavo se effettuata per un importo corrispondente al costo sostenuto per l'acquisto o la produzione, nel limite del 5% del reddito d'impresa dichiarato.

In entrambi i casi (cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici e cessione di beni non di lusso alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa), ai fini della deducibilità è necessario che siano rispettate alcune condizioni previste dal comma 4 art.13 D.Lgs. 460/97 e integrate dal testo della CM 193/E del 1998 in relazione alla presunzione della cessione ai fini IVA:

11 di 15

DeRev S.r.l.

Sede legale: Via dei Mille, 1 - 80121 Napoli

Sede operativa: Via B. Quaranta, 40 – 20139 Milano

Codice Fiscale / Partita IVA: 07255501210

E-Mail: contact@derev.com | Web: derev.com / consulting.derev.com



- **(CEDENTE)** comunicazione preventiva della cessione con raccomandata A/R al competente ufficio delle entrate (almeno 5 giorni prima della consegna con l'indicazione della data, luogo, ora dell'inizio del trasporto, della destinazione finale e dell'ammontare dei beni. Se il costo dei beni è inferiore a € 5.164,57 la comunicazione può non essere inviata);
- **(BENEFICIARIO/CEDENTE)** dichiarazione della Onlus (Odv iscritte), da conservare da parte dell'impresa, che utilizzerà i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
- **(CEDENTE)** annotazione nei registri Iva o in apposito prospetto entro il quindicesimo giorno del mese successivo della qualità e quantità dei beni ceduti.

Dal punto di vista dell'applicazione dell'Iva, i beni ceduti si considerano distrutti: questo significa che non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e, soprattutto, le cessioni sono considerate operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

Come donare

- I. In caso di erogazioni di denaro il donante deve evitare donazioni in contanti e preferire uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una "traccia" del pagamento eseguito:
 - bonifico bancario e postale;
 - assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
 - carta di credito o carta di debito;
 - carte prepagate;
 - versamento con bollettino postale.
- II. Per godere delle deduzioni ai sensi dell'art. 14 L. 80/2005, chi riceve la donazione deve tenere scritture contabili che rappresentino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Con riferimento alla disposizione sopra riportata, la Circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 dell'Agenzia delle Entrate ha sottolineato la necessità di due presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali posti a carico del soggetto beneficiario, il cui inadempimento però si riflette a carico del soggetto erogatore delle liberalità, che perde il beneficio della deduzione fiscale. I presupposti sono:

1. la tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;

12 di 15

DeRev S.r.l.

Sede legale: Via dei Mille, 1 - 80121 Napoli

Sede operativa: Via B. Quaranta, 40 – 20139 Milano

Codice Fiscale / Partita IVA: 07255501210

E-Mail: contact@derev.com | Web: derev.com / consulting.derev.com

2. la redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Con riferimento al presupposto sub 1), la completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell'ente debba essere individuato con precisione, mentre l'analiticità delle scritture contabili impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento.

La completezza e l'analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Con riferimento al presupposto sub 2), occorre ricordare che tale documento può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio. Ne consegue che il documento richiesto dalla norma, rappresentativo della situazione patrimoniale, economica finanziaria, potrebbe essere costituito da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Ovviamente l'obbligo di tenere la contabilità sopra ricordata è obbligatoria per godere delle deduzioni ai sensi dell'art. 14 L.80/2005, non vale per l'applicazione delle disposizioni del TUIR intese ad agevolare le erogazioni liberali.

ADEMPIMENTI DONAZIONI IN DENARO	ART.14 L.80/05	TUIR
DONANTE: pagamento con bonifico bancario e postale, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, carta di credito o carta di debito, versamento con bollettino postale	Sì	Sì
BENEFICIARIO: tenuta scritture contabili che rappresentino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria	Sì	No
BENEFICIARIO: rilascio ricevuta	Sì La ricevuta deve essere integrata da autocertificazione	Sì

ADEMPIMENTI DONAZIONI IN NATURA	ART.14 L.80/05	TUIR
BENEFICIARIO: tenuta scritture contabili che rappresentino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.	Sì	No
BENEFICIARIO: rilascio ricevuta	Sì La ricevuta deve essere integrata da autocertificazione	No

Qualora nella dichiarazione dei redditi del donatore siano espresse indebite deduzioni o detrazioni, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito.

Se indebite deduzioni siano operate in violazione dei presupposti di deducibilità previsti dal comma 1 della L.80/2005 la sanzione è maggiorata del 200%.

Se la deduzione risulta indebita in ragione dell'insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.



Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente bianca.



WEB: www.derev.com

E-MAIL: contact@derev.com

FACEBOOK: facebook.com/about.DeRev

TWITTER: twitter.com/DeRevOfficial



Se.R.I. Srl - Via Dei Mille n.1, 80121 Napoli (NA)

E-MAIL: info@serisrl.org

TELEFONO: +39 081 19577155